



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO COMITATO OSPITI
E FAMILIARI DI CASA SERENA**

Approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 17/2018

REGOLAMENTO COMITATO OSPITI E FAMILIARI DI CASA SERENA

Art. 1

Costituzione del Comitato rappresentativo di Ospiti e familiari

La Casa di Riposo Serena, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per il funzionamento e accoglimento degli ospiti nella Casa di riposo Serena , favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e dei familiari , denominato "Comitato Ospiti e Familiari", d'ora in avanti semplicemente "Comitato".

La costituzione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2

Organi di rappresentanza

Gli organismi rappresentativi sono:

- l'Assemblea generale degli ospiti e/o dei loro familiari;
- il Comitato Ospiti e Familiari

L'Assemblea generale degli ospiti e/o dei loro familiari è composta da:

- gli ospiti della "Casa di Riposo Serena";
- i familiari degli ospiti della "Casa di Riposo Serena".

Per la definizione di familiari si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 433 C.C.

Art. 3

Scopi e Compiti del Comitato

Il Comitato agisce nel rispetto del Regolamento di funzionamento e accoglimento ospiti nella casa di riposo Serena.

I compiti del Comitato sono i seguenti:

- a) collaborazione con la Casa di Riposo finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli ospiti anche mediante segnalazione costruttiva di eventuali problemi o disfunzioni;
- b) collaborazione per la completa e tempestiva diffusione alle famiglie e agli ospiti delle informazioni provenienti dalla Casa di Riposo o, in caso di provenienza da terzi, dalla stessa autorizzate;

c) formulazione alla Casa di Riposo di suggerimenti e proposte ed eventuale promozione di iniziative integrative, autorizzate dalla Casa di Riposo, per la migliore realizzazione dei programmi di assistenza finalizzati ad elevare la qualità dei servizi offerti;

d) partecipazione alla fase concertativa con la Casa di Riposo sui temi attinenti all'assistenza agli anziani.

Art. 4 Composizione

Il Comitato è composto da n° 5 rappresentanti:

n. 3 Rappresentanti per il centro diurno e il primo piano (più un supplente)

n. 2 rappresentanti per il secondo piano (più un supplente)

Nel Comitato deve comunque essere garantita la rappresentanza di almeno un ospite.

Art. 5 Elezione e costituzione del Comitato ospiti e familiari

Gli ospiti e/o i loro familiari si riuniscono in assemblea generale per l'elezione dei rappresentanti.

Ha diritto di voto attivo e passivo chi si assume la responsabilità del pagamento della retta o un suo delegato.

La Direzione della Casa di riposo redige l'elenco dei familiari aventi diritto al voto.

Per ogni utente è ammesso un solo elettore.

Possono partecipare in qualità di elettori:
gli ospiti della "Casa di Riposo";

In alternativa all'ospite rappresentato:

- i familiari degli ospiti, nell'ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all'art. 433 del codice civile;

- i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti.

Ogni elettore potrà delegare, per iscritto, un altro elettore. Ogni elettore potrà essere titolare di una sola delega.

Il voto dell'ospite o del suo familiare sono alternativi e pertanto può essere espresso un solo voto per ciascun ospite.

Possono essere eletti:
gli ospiti della "Casa di Riposo";

i familiari degli ospiti della “Casa di Riposo, nell’ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all’art. 433 del codice civile;”.

i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti

Le elezioni sono indette dal Direttore della Casa di riposo mediante apposito avviso pubblicato all’albo comunale e presso la Casa di riposo. All’avviso potrà essere data ulteriore diffusione anche con altri mezzi: comunicazioni individuali, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente, comunicazione in occasione di incontri di varia natura con gli ospiti e/o i familiari.

Le elezioni si svolgono nella giornata stabilita presso un locale messo a disposizione dalla Direzione.

Le candidature devono essere presentate all’Ufficio della Casa di riposo almeno 10 giorni prima del giorno delle elezioni.

Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 40% degli aventi diritto (ospiti o, in alternativa, familiari). Al fine di determinare tale percentuale, si farà riferimento al numero complessivo degli ospiti alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle elezioni.

I risultati delle elezioni saranno comunicati, a cura dell’Ente, agli eletti e partecipati all’Amministrazione comunale.

Art. 6

Durata , decadenza, scioglimento

Il Comitato dura in carica tre anni e gli eletti decadono anticipatamente per dimissioni volontarie, per assenze ingiustificate (superiori a tre riunioni consecutive), per sopravvenuta mancanza di rappresentatività dell’interessato (decesso e dimissioni) o per insorgenza di causa di incompatibilità.

I componenti decaduti sono sostituiti dai primi non eletti in base all’esito delle votazioni. Ultimata la lista dei non eletti, si procede ad una nuova elezione.

Il Comitato viene sciolto dall’Ente, quando venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti, senza possibilità di surroga.

Art. 7

Incompatibilità degli incarichi

Sono incompatibili con l’elezione a componente del Comitato la carica di amministratore o il rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con la Casa di riposo.

Art. 8
Modalità di funzionamento

Il Comitato ospiti e familiari si riunisce periodicamente con tutti gli ospiti e/o i familiari con almeno una riunione ogni tre mesi.

Il Comitato Ospiti e familiari si riunisce periodicamente con il Direttore e i referenti infermieristici con almeno una riunione ogni mese.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale da affiggere nella bacheca per le comunicazioni.

Le riunioni non sono pubbliche.

Art. 9
Sede delle riunioni

Il Comitato si riunirà nella sala assegnata, non in via esclusiva, che si individua nella sala riunioni. Nel caso in cui la stessa dovesse essere occupata da altre attività, sarà individuato un locale sostitutivo idoneo.

Art. 10
Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione .